

Lloyd's Professional Indemnity Policy

POLIZZA DI ASSICURAZIONE LLOYD'S PER RISCHI PROFESSIONALI DEL
DOTTORE COMMERCIALISTA o RAGIONIERE PERITO COMMERCIALE

AVVERTENZE

Premesso che la persona o le persone, ditte o società, riportate nel Modulo e/o scheda (e d'ora innanzi indicate con il termine "Assicurato" - espressione che ricomprende qualunque altra persona che nel corso del periodo di vigenza della presente Assicurazione si sia associata all'Assicurato) hanno fatto pervenire ai Sottoscrittori della presente polizza una Proposta scritta recante la data indicata nel Modulo e/o scheda e contenente i particolari e le dichiarazioni che costituiscono, di comune accordo, la base di questa polizza e sono da considerarsi come parte integrante della stessa.

I **Sottoscrittori** di seguito specificati, membri dei Sindacati dei Lloyd's che hanno accettato di sottoscrivere la presente polizza, si impegnano disgiuntamente e non solidalmente, ciascuno per la sola parte di rischio sottoscritta e accettata, previa la corresponsione del premio indicato nel Modulo, a tenere indenne l'Assicurato per i costi e le spese legali garantite, come previsto dalla presente polizza.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato dopo la avvenuta e provata quantificazione dei danni, dei costi e delle spese legali determinati dalla suddetta responsabilità.

Forma dell'assicurazione. L'assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE", ossia a coprire i reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.

DEFINIZIONI

Di comune accordo le parti attribuiscono alle seguenti espressioni il significato rispettivamente indicato a lato:

1. **"Assicuratori"** Alcuni Assicuratori dei LLOYD'S di Londra, sottoscrittori della presente assicurazione.
2. **"Assicurato"** La persona fisica e/o giuridica identificata nella scheda che svolga l'attività professionale di seguito specificata e che sia regolarmente iscritta all'Albo professionale.
3. **"Attività professionale"** La Attività professionale di Dottore Commercialista o Ragioniere Perito Commerciale, quale definita e regolamentata dalle disposizioni di leggi e/o norme nazionali, comunitarie ed internazionali attualmente vigenti in materia e dalle loro successive eventuali modificazioni ed integrazioni.
4. **"Terzi"** Tutte le persone fisiche e/o giuridiche diverse dall'Assicurato, con esclusione dei contitolari dell'Assicurato, dei suoi associati di diritto o di fatto, dei loro coniugi, figli, e degli altri parenti o affini con essi conviventi.
5. **"Introiti"** Ai fini del calcolo del premio si definiscono introiti, il volume di affari ai fini I.V.A. conseguito nell'anno solare di riferimento. Qualora l'Assicurato sia uno Studio Associato, si farà riferimento al complessivo volume d'affari dello studio.



6. **“Reclamo”** la comunicazione con la quale i terzi manifestano all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile di danni cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all'Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di risarcimento di tali danni.
7. **“Sinistro”** il reclamo
8. **“Franchigia, Scoperto”** per franchigia si intende la parte di danno fissa e certa che al momento del pagamento del danno viene detratta dall'importo indennizzabile e resta a carico dell'Assicurato. Per scoperto si intende la percentuale che, applicata all'importo indennizzabile del danno, viene detratta dallo stesso e resta a carico dell'Assicurato.
9. **“polizza”** il documento che prova l'assicurazione
10. **“Danno materiale”:** pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose, animali, lesioni personali, morte.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Le Norme e Condizioni che seguono prevalgono sulle condizioni a stampa dell'allegato Modello IT2249B.

Art. 1 PERIODO DI ASSICURAZIONE

Per i casi in cui la Legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questa si intende della durata di un anno (annualità assicurativa) più l'eventuale frazione di anno, come specificato nel Modulo e/o Scheda.

Per ciascun periodo di assicurazione viene stipulata una polizza separata con l'esclusione ai sensi dell'art. 5 di seguito riportato, pertanto ogni periodo di assicurazione sarà a se stante distinto dal precedente e dal successivo.

Art. 2 DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO - AGGRAVAMENTI DEL RISCHIO

Le dichiarazioni e le informazioni rese per iscritto dall'Assicurato nel Questionario Proposta di adesione (e relativi allegati) recante la data indicata nella Scheda, formano la base della presente polizza e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti. Nel caso si verificassero mutamenti che aggravino il rischio, l'Assicurato ha l'obbligo di darne immediato avviso agli Assicuratori e si applicano le disposizioni degli Artt. 1897 e 1898 Cod. Civ.

Le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso dello stessa, così come l'omissione da parte dell'Assicurato di ogni circostanza che possa eventualmente aggravare il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto degli Assicuratori, una volta venuti a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Sono richiamate le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893 Cod. Civ. ove applicabili.

Art. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Il premio di assicurazione si riferisce all'intero periodo di assicurazione specificato nel modulo e/o scheda.

L'Assicurato è in ogni caso tenuto al pagamento del premio per intero e, in caso di sinistro, è facoltà degli assicuratori chiedere l'anticipato pagamento del premio totale

Si applicano le disposizioni dell'Art. 1901 Cod. Civ.



Art. 4 ALTRE ASSICURAZIONI

Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le medesime responsabilità e a risarcire gli stessi danni, questa polizza opererà a secondo rischio e cioè per quella parte dell'ammontare dei danni e delle spese che eccederà il limite di indennizzo previsto da tali altre assicurazioni, mentre opererà a primo rischio per le tutte le garanzie non previste da tali altre assicurazioni ma prestate dalla presente polizza fino alla concorrenza massima del limite di indennizzo indicato nella scheda. Ferma la franchigia o scoperto a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato è tenuto a denunciare i reclami a tutti gli assicuratori interessati.

Sono richiamate le disposizioni dell'Art. 1910 Cod. Civ. ove applicabili.

Art. 5 DEROGA DELLA TACITA PROROGA

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1899 Cod. Civ., la presente polizza non è soggetta a tacita proroga e cessa alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Art. 6 DIRITTO DI SURROGAZIONE

Secondo quanto stabilito dall'Art. 1916 Cod. Civ., gli Assicuratori sono surrogati fino alla concorrenza dell'importo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato. Ad eccezione dei casi di dolo e salvo diversa autorizzazione da parte dello stesso Assicurato, tali diritti non saranno fatti valere nei confronti dei collaboratori e dei dipendenti dell'Assicurato.

Art. 7 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi alla presente polizza sono interamente a carico dell'Assicurato.

Art. 8 FORO COMPETENTE

Salvo quanto previsto dall'Art. 9 delle Condizioni Particolari, il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria nel cui ambito di giurisdizione territoriale l'Assicurato ha la sua Sede.

Art. 9 NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza, valgono le norme di Legge italiane.

CONDIZIONI GENERALI**Art. 1 LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI, FRANCHIGIE E SPESE**

L'assicurazione è prestata per l'insieme delle garanzie previste dalle condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza complessiva del limite di indennizzo indicato nella Scheda che rappresenta l'obbligazione massima per sinistro e per anno degli Assicuratori (capitali, interessi e spese), e previa deduzione, per ciascun danno, della franchigia/scoperto precisata nella Scheda.

In caso di più richieste di risarcimento causate da uno stesso errore, omissione o comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso evento sono considerate come unico sinistro, soggetto ad un'unica franchigia/scoperto e ad un unico limite di indennizzo.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del limite di indennizzo stabilito in polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limite di indennizzo, le spese sono ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, così come stabilito dall'art. 1917, comma 3, del codice civile.

Art. 2 VALIDITÀ DELLA GARANZIA - RETROATTIVITÀ

La presente assicurazione tiene indenne l'Assicurato per i reclami ricevuti dall'Assicurato stesso e notificati agli Assicuratori nel corso del periodo di vigenza della polizza e derivanti da comportamenti posti in essere nel corso del medesimo periodo o nell'eventuale periodo di efficacia retroattiva indicato nella Scheda, con un limite massimo di 10 anni dalla data di decorrenza della polizza. Si precisa che tale estensione potrà essere concessa solo



in presenza di Assicurati che abbiano goduto, in maniera continuativa, di precedente copertura assicurativa di responsabilità civile professionale in tale periodo di retroattività.

Resta inteso che, secondo quanto previsto dall'Art. 2 d) delle Condizioni Particolari, la garanzia non vale per i reclami che risultano essere già stati presentati all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di assicurazione di questa polizza o per quelli che si riferiscono a fatti e/o comportamenti posti in essere anteriormente al periodo massimo di retroattività della Polizza.

Art. 3 RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi dalla presente garanzia i danni e le responsabilità che si verifichino:

a) per **guerra e terrorismo**. In deroga a qualunque disposizione della presente polizza o a qualsiasi accordo affermando il contrario, sa da e si prende atto che la presente assicurazione esclude le perdite, i danni, i costi o le spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causate da, risultanti da o connesse a qualsiasi dei seguenti eventi o di qualunque altra causa o evento che ha concorso a contribuire al verificarsi della perdita:

- 1) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità o operazione di guerriglia (sia che la guerra sia o meno stata dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione tumulti popolari equiparabili ad insurrezione usurpazione od occupazione militare; o
- 2) ogni atto di terrorismo.

Ai sensi di questa disposizione un atto di terrorismo significa un atto, che include ma che non è limitato all'uso della forza o della violenza, compiuto da una persona o gruppo di persone che agiscono singolarmente o per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, commesso per motivi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influire qualsiasi governo e/o spaventare totalmente o parzialmente i popoli.

La presente clausola esclude inoltre le perdite, i danni, i costi o le spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, risultanti da o connessi a qualunque azione volta a tenere sotto controlli, prevenire o sopprimere in qualunque modo atti di terrorismo.

Nel caso in cui gli Assicuratori sostengano in virtù della presente esclusione che qualsiasi perdita, danno, costo o spesa non è coperta dalla presente assicurazione, l'onere di provare il contrario è posto a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui una parte della presente clausola dovesse risultare invalida o inapplicabile, le restanti parti restano comunque valide,

- b) in conseguenza ad esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) a seguito di circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o di impiego di aeromobili;
- d) in conseguenza di inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione contaminazione di acque, terreni o culture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto sia suscettibile di sfruttamento e si trovi nel sottosuolo, da qualunque causa determinati.

Art. 4 CALCOLO DEL PREMIO

Il premio annuale verrà calcolato sulla base del totale annuo degli introiti dichiarati dall'Assicurato al 31 dicembre dell'anno appena trascorso, senza regolazione del premio.

Art. 5 VARIAZIONI DELL'ASSICURAZIONE E COMUNICAZIONI

Di tutte le variazioni e modificazioni della polizza deve essere data prova scritta. Si dà e si prende atto che tutte le comunicazioni destinate agli Assicuratori dovranno pervenire mediante lettera raccomandata e che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato a W.B.A. S.r.l. - Piazza Don E. Mapelli 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) si intende come fatta agli Assicuratori.

Art. 6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia di sinistro da parte dell'Assicurato o del rifiuto di indennizzo da parte degli Assicuratori, le Parti hanno la facoltà di recedere dalla polizza previa comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni.

Resta stabilito e concordato che, in caso di recesso anticipato a seguito di sinistro, non è prevista alcuna restituzione di premio.

Art. 7 ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie della presente Polizza si intendono estese al mondo intero, con esclusione degli U.S.A., e del Canada.

CONDIZIONI PARTICOLARI**Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge nell'esercizio della Attività Professionale definita in Polizza per ciascun reclamo (capitali, interessi e spese) avanzato per la prima volta contro l'Assicurato e denunciato agli Assicuratori nel corso del periodo di assicurazione e cagionato da negligenza, ignoranza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti commessi dall'Assicurato stesso, da persone che sono o sono state a lui associate di diritto o di fatto, da contitolari e/o procuratori, purché esercenti in maniera lecita l'attività di Dottore Commercialista o di Ragioniere Commercialista Libero Professionista così come definita al paragrafo "Definizioni". Si intendono inclusi nella copertura i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da colpa grave dell'Assicurato e da colpa grave e dolo delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di Legge compresi praticanti, apprendisti, collaboratori occasionali anche se suoi congiunti.

Si intendono inclusi nella copertura tutti i rischi collegati e comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione. Essa tiene indenne l'assicurato e ricomprende ogni somma che questi sia tenuto a pagare per danni a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a cagione di fatto, di errore o di omissione, dell'assicurato o dei suoi ausiliari e preposti commessi nell'esercizio dell'attività connessa al servizio di conciliazione, nonché per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti, a qualsiasi titolo, dallo svolgimento del servizio medesimo.

Art. 2 ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale:

- a) per la responsabilità derivante da attività diverse da quella professionale di Dottore Commercialista o di Ragioniere Commercialista Libero Professionista; fatta eccezione per l'attività di formazione, docenza, consulenza e/o perizia, nell'ambito dell'attività professionale stessa;
- b) per i danni causati da dolo dell'Assicurato, dei suoi associati di diritto o di fatto, dei suoi contitolari, procuratori e, in generale, di ogni persona che al momento del fatto, non risulti alle dipendenze dell'Assicurato;
- c) in caso di insolvenza dell'Assicurato;
- d) per richieste di risarcimento già presentate all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di assicurazione;
- e) in relazione a fatti commessi quando l'Assicurato si trovi, per motivi disciplinari, sospeso, inabilitato, o destituito dall'attività professionale.
- f) per fatti e/o circostanze suscettibili di causare o di aver causato danni a terzi, che risultino essere stati già conosciuti dall'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione, oppure già da lui denunciati al suo precedente Assicuratore della R.C. professionale.
- g) per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per multe, ammende o altre sanzioni di carattere pecuniario che siano state per qualunque motivo poste a carico e/o comminate esclusivamente all'Assicurato e non in solido con terzi.
- h) per la responsabilità derivante da accordi contrattuali di qualunque genere che esulino dalla normale attività professionale di Dottore Commercialista o di Ragioniere Libero Professionista.
- i) ogni perdita derivante direttamente o indirettamente da omissioni od azioni disoneste, fraudolente, dolose o illegali dell'Assicurato.
- j) per tutti i sinistri, danni, spese o responsabilità di qualsiasi natura che possano in qualche modo essere ricompresi dalla presente copertura, e che traggano origine o che siano in qualsiasi modo connessi, sia



direttamente che indirettamente, con l'uso o la operatività di computers, sistemi informatici, software, programmi od ogni sistema elettronico quando i suddetti sinistri, danni, spese o responsabilità vengano originati, sia direttamente che indirettamente, in conseguenza di:

- i) il cambiamento della data elettronica nell'anno 2000 o di qualsiasi altro cambio di data;
- ii) ogni cambiamento e/o modifica di, oppure ai, sopra citati computers, sistemi informatici, software, programmi od ogni sistema elettronico in conseguenza del suddetto cambio di data elettronica.
- k) per furto;
- l) per tutte le conseguenze di prestiti e/o risarcimenti finanziari;
- m) per qualsiasi richiesta di risarcimento direttamente od indirettamente collegata a virus informatici o derivante dalla mancata prevenzione di accessi e/o uso non autorizzati di sistemi elettronici o programmi.
- n) per i danni materiali;
- o) per le attività di cui al seguente l'art. 4f), 4g), 4h), 4i), 4j), 4k), 4l), 4m) salvo espresso patto contrario ovvero solo se espressamente richiamate nella scheda.
- p) in relazione all'attività di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 Marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti;

Art. 3 CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione cessa automaticamente nei casi di morte dell'Assicurato, fallimento, alienazione dell'attività o fusione della stessa con quella di altri, cessazione a qualsiasi titolo delle funzioni professionali svolte dall'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 8.

A parziale deroga di quanto stabilito dall'Art. 1896 Cod. Civ., in caso di cessazione dell'assicurazione l'Assicurato ha diritto alla restituzione della parte di premio eventualmente non goduta.

Art. 4 GARANZIE AGGIUNTIVE

- a) **Sanzioni fiscali Multe ed Ammende:** la garanzia tiene indenne l'Assicurato anche per le richieste di risarcimento presentate in conseguenza di atti di negligenza che abbiano a produrre sanzioni fiscali, multe e ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato stesso.
- b) **Ritardi nei pagamenti:** la garanzia tiene indenne l'Assicurato anche per le richieste di risarcimento presentate in conseguenza di ritardati pagamenti di imposte, tasse o contributi per conto dei clienti, ma solo se l'Assicurato abbia ricevuto incarico scritto da cliente di effettuare tali pagamenti.
- c) **Perdita di documenti:** qualora nel corso del periodo di assicurazione si verifichi la perdita, lo smarrimento, il furto, il danneggiamento, o la distruzione per qualunque causa di documenti inerenti all'attività professionale dell'Assicurato, tanto di sua proprietà quanto di terzi per i quali l'Assicurato e i suoi collaboratori abbiano obblighi di deposito, conservazione, custodia anche temporanea, la presente garanzia comprenderà:
 - 1) la Responsabilità civile derivante all'Assicurato a seguito di tali eventi;
 - 2) il rimborso delle spese ragionevolmente necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduti, danneggiati, smarriti o distrutti, purché comprovate da fatture o note di addebito approvate da persona competente da nominarsi a cura degli Assicuratori e dell'Assicurato di comune accordo.

Ai fini della presente garanzia, per documenti si intende ogni genere di documento pertinente all'attività professionale dell'Assicurato, esclusi però: titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati.

Per quanto riguarda registri, floppy disk, nastri, ed altri supporti anche cartacei di immagazzinamento o archiviazione dati, la garanzia non opera quando la perdita, il danneggiamento o la distruzione sia da imputarsi a:

- a) cattivo funzionamento o imperizia nell'uso di macchine operatrici e computers;
- b) usura, graduale deterioramenti, azione di parassiti o roditori;
- c) allagamenti, incendi, influenza della temperatura o dell'umidità;
- d) presenza di flussi magnetici o perdita di magnetismo;
- e) "virus", "bombe logiche", atti di pirateria informatica e simili.



In questo caso l'evento dannoso deve essere denunciato agli Assicuratori non appena l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, e comunque non oltre 5 giorni dal momento in cui si è verificato.

- d) **Membri di commissioni Tributarie:** la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi nell'esercizio della funzione di membro di Commissioni Tributarie ai sensi della Legge 13 Aprile 1988 n. 117 e successive modificazioni.
- e) **Tutela dei dati personali**
La garanzia prestata dalla presente polizza è estesa ai reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione a seguito di involontaria violazione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Dlgs 196/03 ("legge sulla tutela della privacy").
Per questa estensione l'assicurazione vale fino a concorrenza di un sottolimito di indennizzo pari al 50% del limite di indennizzo indicato nella scheda.
- f) **Sindaci e/o Revisori Contabili:** La garanzia prestata dalla presente Polizza è estesa all'attività di Sindaco di Società o di altri Enti; è inoltre estesa all'attività di Revisore Contabile di Società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, ma limitatamente alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'espletamento di tali funzioni, in base a quanto disposto dal Codice Civile.
Gli assicuratori rispondono anche delle somme che l'Assicurato, sia tenuto a pagare per effetto del vincolo di solidarietà con altri membri degli organi della stessa Società quali Sindaci e/o Revisori Contabili e/o Amministratori, ai sensi del Codice Civile.
La garanzia è operativa sia che tale attività venga espletata direttamente dell'Assicurato, sia che venga delegata a collaboratori e/o dipendenti anche non iscritti agli Albi Professionali e/o Registri, purché gli stessi facciano parte di Collegi Sindacali e/o Società di Revisori Contabili in cui lo stesso Assicurato sia Presidente o componente.
Resta inteso e confermato che la franchigia o lo scoperto previsto in Polizza verrà applicato a ciascuna delle persone comprese.
L'Assicurazione non è operante per qualsiasi richiesta di risarcimento relative a posizioni di Sindaco e/o revisore contabile in Società che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge italiana prima della decorrenza del periodo di assicurazione o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
La garanzia si intende operante solo se espressamente richiamata nella scheda.
- g) **Visto di Conformità - Visto Pesante - assistenza fiscale**
La garanzia prestata dalla presente polizza è estesa all'attività svolta dall'Assicurato in relazione al rilascio di certificati di conformità e di asseverazione ossia all'apposizione del cosiddetto "Visto di Conformità e/o Visto Pesante e/o assistenza fiscale", compreso l'invio telematico e comunicazioni ai sostituti di imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 9.7.1997 e del D.M. 164/99 ed eventuali successivi emendamenti ed integrazioni e ai sensi del D.Lgs. 203 del 30.9.05 coordinato con la conversione in Legge 248 del 2.12.05 ed eventuali successivi emendamenti ed integrazioni nonché circolare n° 13/2006 della Agenzia delle Entrate e D.L. 78/09 art. 10 e smi. Le parti prendono atto di quanto segue:
- l'Assicurato dichiara che, il limite di indennizzo di € 1.033.000 per sinistro e per anno è adeguato in relazione al numero dei contribuenti suoi clienti e al numero di certificati di conformità che verranno rilasciati. Si precisa altresì che tale limite di indennizzo è da intendersi dedicato all'attività sopra indicata e separato dal limite di indennizzo indicato nella scheda.
 - In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, gli Assicuratori procederanno alla liquidazione e al pagamento dell'intero danno anche quando il relativo importo sia inferiore alla franchigia oppure scoperto stabiliti in polizza. A questo riguardo l'Assicurato dà pieno e irrevocabile mandato agli Assicuratori di trattare e definire il risarcimento e si obbliga a rimborsare agli stessi l'importo anticipato per suo conto, entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta degli Assicuratori.
 - Esclusivamente per tale estensione, l'assicurazione sarà valida per ciascun reclamo relativo a comportamento colposo posto in essere dall'Assicurato durante il periodo di assicurazione indicato

nella scheda e notificato agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla scadenza della polizza indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.

Salvo quanto precede, restano invariate tutte le condizioni e disposizioni figuranti nella polizza e nei relativi allegati.

La garanzia relativa al Visto di Conformità, asseverazione, assistenza fiscale e (Compensazione IVA) si intende operante solo se espressamente richiamate nella scheda.

La garanzia relativa al Visto Pesante si intende operante solo se espressamente richiamate nella scheda.

h) Consulente del lavoro

La garanzia prestata dalla presente polizza è estesa all'attività di Consulente del Lavoro, quale definita e regolamentata dalle disposizioni di leggi e/o norme nazionali, comunitarie ed internazionali attualmente vigenti in materia e dalle loro successive eventuali modificazioni ed integrazioni.

La garanzia si intende operante solo se espressamente richiamate nella scheda.

i) Curatore, Liquidatore e commissario

La garanzia prestata dalla presente Polizza è estesa all'espletamento di incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti l'attività professionale indicata in polizza, quali attività di Curatore fallimentare, Commissario liquidatore, Ausiliario Giudiziario, Commissario giudiziale, Liquidatore, Liquidatore giudiziale e co-liquidatore, Custode giudiziario, Arbitro, Perito e Consulente tecnico CTU, relativamente all'espletamento di tali funzioni.

La garanzia si intende operante solo se espressamente richiamata nella scheda.

j) Acquisizioni e fusioni

La garanzia prestata dalla presente Polizza è estesa all'attività di consulenza in materia di acquisizione e fusione di società di capitali, relativamente all'espletamento di tali funzioni.

La garanzia si intende operante solo se espressamente richiamate nella scheda.

k) Membri di Consigli di Amministrazione

A richiesta di ciascun Assicurato la garanzia è estesa alla sua attività quale componente di Consigli di Amministrazione di Società o di altri Enti di diritto privato, ma limitatamente alla responsabilità civile derivante all'Assicurato stesso nella sua qualità di Dottore Commercialista o di Ragioniere Libero Professionista e non per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico degli Amministratori, a meno che tale responsabilità derivi all'Assicurato in relazione ad incarichi affidatigli in relazione a procedure concorsuali o da Funzionari Pubblici in genere, purché inerenti all'Attività Professionale definita in polizza.

L'Assicurazione non è operante per qualsiasi richiesta di risarcimento relative a posizioni quale componente di membro di consigli di amministrazione in Società che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge italiana prima della decorrenza del periodo di assicurazione o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

La garanzia si intende operante solo se espressamente richiamata nella scheda.

l) Società di elaborazione dati (EDP)

A richiesta dell'Assicurato è data facoltà di includere nell'assicurazione la Società di servizi per la concezione e/o la produzione di programmi e/o l'acquisizione ed elaborazione di dati a mezzo di sistemi elettronici, contro la responsabilità direttamente imputabile alle Società stesse, ma limitatamente alla attività svolta a favore dei soli clienti dell'Assicurato. In tale ipotesi saranno indicate sulla scheda le generalità della Società di servizi.

Il premio verrà conteggiato distintamente sulla base del volume di affari soggetti ad I.V.A. della Società stessa, relativi all'attività svolta a favore dei clienti dell'Assicurato e relativamente al limite di indennizzo prescelto.

La garanzia si intende operante solo se espressamente richiamata nella scheda.



m) **Attività di Amministratore di condomini**

la garanzia prestata dalla presente Polizza è estesa all'attività di Amministratore di condomini esercitata dall'Assicurato in Italia ai sensi degli articoli 1130 e 1131 del Codice Civile.

Questa estensione dell'assicurazione non vale per responsabilità o danni derivanti :

- a) dalla proprietà o dalla gestione di fabbricati e relative pertinenze;
- b) dall'omissione o dal ritardo nello stipulare, aggiornare o modificare contratti o polizze di assicurazione o nel pagamento dei relativi premi.

Salvo quanto precede, restano invariate tutte le condizioni e disposizioni figuranti nella polizza e nei relativi allegati.

La garanzia si intende operante solo se espressamente richiamata nella scheda.

n) **Copertura a favore degli eredi, successori, tutori** - In caso di morte o di incapacità dell'Assicurato, l'assicurazione prosegue fino alla data della sua naturale scadenza a favore degli eredi o successori o tutori, purché essi ne rispettino le condizioni. Alla data di scadenza, l'assicurazione termina.

Con le modalità e nei termini di cui all'art. 8 che segue, gli eredi o i successori o i tutori possono stipulare con gli Assicuratori una nuova polizza a loro nome.

o) **Ingiuria e diffamazione** - L'assicurazione è estesa ai reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione per ingiuria o diffamazione commessa, nell'ambito e nello svolgimento dell'attività professionale dichiarata, da persone del cui operato l'Assicurato sia per legge tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano dipendenti dell'Assicurato, fermi i diritti di rivalsa ai sensi dell'articolo 6 delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale.

p) **Studi Associati**

Qualora l'Assicurato sia uno studio associato, l'assicurazione è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, identificati nella scheda, nell'esercizio della Attività Professionale definita in Polizza, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta come studio professionale associato, sia per quella esercitata individualmente per la quale si applica l'art. 4 delle Condizioni Generali.

q) **Conduzione dello Studio**

A prescindere da quanto previsto dalle condizioni generali e speciali di polizza, rimane convenuto che la presente assicurazione viene estesa alla copertura della responsabilità civile dell'Assicurato per morte, lesioni personali e danni materiali a cose ed animali cagionati a terzi e derivanti dalla negligenza dell'Assicurato nella gestione e conduzione dei locali precisati nella scheda di polizza, presso i quali viene svolta l'attività professionale oggetto dell'assicurazione.

Sono comunque esclusi dalla copertura i danni derivanti da o attribuibili a:

- a) lavori di manutenzione straordinaria
- b) attività non direttamente riconducibili all'attività professionale oggetto dell'assicurazione
- c) installazione e manutenzione di insegne
- d) qualsiasi dipendente dell'Assicurato (ivi inclusi i soci e amministratori dell'Assicurato)
- e) qualsiasi inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Relativamente alla suindicata estensione di copertura, gli Assicuratori risponderanno per il sottolimito di EURO 500.000,00 per singolo sinistro e in aggregato annuo per il periodo di assicurazione. Tale sottolimito di risarcimento si intende compreso nel massimale di polizza indicato nella scheda di copertura e non in aggiunta allo stesso.

Art. 5 DENUNCIA DEI RECLAMI

Entro i sette giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, l'Assicurato deve fare agli Assicuratori denuncia scritta :

- (a) di ogni reclamo ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione;
- (b) di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo contro l'Assicurato; tale denuncia, se fatta agli Assicuratori nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come reclamo presentato e regolarmente denunciato durante il periodo di assicurazione .

Premesso che questa è un'assicurazione nella forma "*claims made*", quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'indennizzo, salvo il caso in cui i sette giorni di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza del periodo di assicurazione.

Se esistono altre assicurazioni a coprire le stesse responsabilità o gli stessi danni, l'Assicurato è tenuto a fare denuncia del reclamo, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile) .

In caso di perdita di documenti, l'evento deve essere denunciato per iscritto agli Assicuratori nei sette giorni successivi a quello in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

Art. 6 OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare qualsiasi richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto degli Assicuratori i quali sono autorizzati in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella liquidazione di qualsiasi sinistro.

Ciò nonostante, all'Assicurato non verrà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, il quale verrà nominato di comune accordo tra l'Assicurato e gli Assicuratori, non confermi che si debba resistere all'azione.

Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro otto giorni lavorativi, ha la facoltà di indicare agli Assicuratori il legale di propria fiducia nella gestione del giudizio stesso; gli Assicuratori si riservano comunque la facoltà di respingere tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro gli otto giorni successivi alla data di ricevimento della nomina del legale.

Gli Assicuratori non procederanno ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dagli Assicuratori e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, la responsabilità degli Assicuratori per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da Essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto da parte dell'Assicurato.

Art. 7 CLAUSOLA ARBITRALE

Per qualunque controversia dovesse sorgere tra l'Assicurato e gli Assicuratori circa l'ammissibilità a risarcimento del danno e se sia dovuto un risarcimento ai termini della presente Polizza, si potrà adire il Tribunale competente o, in alternativa, ci si potrà riferire alla decisione di un Arbitro unico, da nominarsi di comune accordo tra le Parti, ed in caso di disaccordo, da nominarsi secondo le "Regole Arbitrali Internazionali" della Camera dell'Arbitrato Nazionale ed Internazionale di Milano, la cui decisione non sarà sindacabile. La sede dell'Arbitrato sarà la sede della Rappresentanza Generale dei *Lloyd's of London* in Italia.

Le spese e l'onorario dell'arbitro saranno ripartite a metà tra Assicuratori ed Assicurato.

Allo scopo di facilitare il compito dell'arbitro, le parti si impegnano altresì a fornire allo stesso tutta la documentazione necessaria, nonché a consentire ispezioni, indagini ed audizioni di testi.

Art. 8 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ (DISCOVERY CLAUSE)

In caso di morte o di cessazione dell'attività per qualunque motivo, escluso il caso di radiazione o sospensione dall'Albo, è facoltà dell'Assicurato e/o dei suoi aventi causa continuare a giovare della garanzia assicurativa in relazione ad errori od omissioni posti in essere anteriormente a tale cessazione.

Per avvalersi di tale facoltà, dovrà pervenire agli Assicuratori una formale richiesta prima della cessazione della polizza; gli Assicuratori rilasceranno una Polizza analoga per la durata di uno, due o tre anni, prorogabile, con premio da convenire di volta in volta.

Art. 9 ESCLUSIONE DELL'AMIANTO

Gli Assicuratori non sono tenuti a risarcire alcuna perdita connessa a qualsiasi reclamo derivante direttamente o indirettamente da, risultante da o in conseguenza di amianto e qualunque altro processo che coinvolga l'amianto. Tuttavia questa esclusione non potrà essere applicata ai reclami derivanti da atti, errori o omissioni dell'Assicurato derivanti dalle sue attività come riportato al punto 3. "Attività professionale" delle Definizioni e tutte le attività e mansioni a ciò attinenti. Gli Assicuratori non sono tenuti a risarcire alcun danno laddove questo danno o parte di esso, direttamente o indirettamente, sia basato su quanto sopra riportato o sia ad esso attribuibile, sia legato o nasca da qualsiasi pregiudizio reale o presunta lesione personale, malattia o morte di qualsiasi persona.

Art. 10 ESCLUSIONE DELLE MUFFE TOSSICHE

In considerazione del premio applicato, la copertura offerta da questa Polizza non si intende operante per reclami o spese di gestione dei sinistri che, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, riguardino o derivino dall'attuale, potenziale, presunta o minacciata formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione di muffe e funghi, spore e micotossine di qualsiasi tipo, o ogni azione intrapresa da qualsiasi parte in risposta alla reale, potenziale, presunta o minacciata formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione di funghi, muffe, spore e micotossine di qualsiasi tipo.

Art. 11 ESCLUSIONE D&O

Questo contratto esclude ogni responsabilità derivante da soci o dipendenti dell'Assicurato nella funzione di direttori e/o responsabili di qualsiasi azienda e/o organizzazione: ma questa esclusione non si applica nei confronti di consulenza legale o servizi legali resi alle suddette aziende e/o organizzazioni.

Art. 12 CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DERIVANTE DA CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E DALLA COMPONENTISTICA DI ESPLOSIVI NUCLEARI

La presente polizza non copre:

- perdita, distruzione o danneggiamento di qualsiasi bene o di eventuali perdite o spese di qualsiasi tipo risultanti o derivanti da qualsiasi danno indiretto.
- qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura

direttamente o indirettamente causate da o indirettamente derivanti da:

- radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari da combustibile nucleare
- proprietà di sostanze radioattive, tossiche, esplosive o altre sostanze pericolose o da qualsiasi insieme dei componenti esplosivi nucleari o componente nucleari dello stesso.

Art. 13 CLAUSOLA BROKER

Con la sottoscrizione della presente polizza la Contraente e/o l'Assicurato conferisce mandato alla Società di brokeraggio indicata nella scheda di copertura (qui di seguito il "Broker"), di rappresentarlo ai fini della presente polizza. Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata alla Contraente/Assicurato;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Broker della Contraente/Assicurato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dalla Contraente/Assicurato stesso.



I Sottoscrittori conferiscono mandato alla società WBA SRL (qui di seguito il "Corrispondente dei Lloyd' s") di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza. Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dai Sottoscrittori.

Il Corrispondente del Lloyd's	L'Assicurato

Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. il sottoscritto Assicurato dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute negli articoli di seguito richiamati:

Avvertenze	Forma dell'assicurazione in claims made
Norme che regolano l'Assicurazione in generale	Art. 2 - Dichiarazioni dell'Assicurato - Aggravamenti del rischio Art. 4 - Altre Assicurazioni Art. 5 - Deroga alla tacita proroga Art. 8 - Foro competente
Condizioni generali	Art. 1 - Limiti di indennizzo, scoperti, franchigie e spese Art. 2 - Validità della garanzia - Retroattività Art. 3 - Rischi esclusi Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
Condizioni particolari	Tutte le clausole riportate nella sezione Condizioni Particolari

L'Assicurato
